



COMUNE DI CASTELFIDARDO
(Ancona)

--==oo00oo==--

VERBALE N. 68 DEL 29 DICEMBRE 2016
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inviato all'Ente tramite PEC

L'Organo di Revisione, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

del Comune di CASTELFIDARDO Visto l'art. 239 del D.Lgs. 267/00;

- Visto lo statuto del Comune;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 181, comma 3 del TUEL;
- Visto l'art. 233, comma 2 del TUEL;
- Visto il D.L.vo 26 agosto 2016, n.174, "Codice della giustizia contabile"
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo;
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità;
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

in data 29 dicembre 2016 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

– che, in relazione al combinato disposto degli articoli 181, comma 3, e 233, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

«Art. 181 - Versamento

- 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.*
- 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.*
- 3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità.*

Art. 233 - Conti degli agenti contabili interni

- 1. (Comma così modificato dall'art. 2-quater, c. 6/d, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154) Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.*
- 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:*
 - a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;*
 - b) la lista per tipologie di beni;*
 - c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;*
 - d) la documentazione giustificativa della gestione;*
 - e) i verbali di passaggio di gestione;*
 - f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.»

L'Ente è tenuto a dare corso alla designazione degli agenti contabili a danaro e a materia;

- che in data 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.174, “Codice della giustizia contabile”;

CONSIDERATO

- che la nuova disciplina prevista dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n.174, incide tra le altre, sulla materia del giudizio di conto (Parte III, artt. 137-140) prevedendo:
 - l'obbligo di comunicazione da parte delle Amministrazioni alla Sezione giurisdizionale territorialmente competente, dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale (art. 138, 1 comma CGC) i quali, sono tenuti entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, a presentare il conto giudiziale all'Amministrazione di appartenenza (art. 139, 1 comma CGC);
 - l'obbligo, da parte dell'Amministrazione di individuare un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dall'approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale territorialmente competente (art. 139, 2 comma CGC);
 - il Responsabile del procedimento è tenuto anche a garantire, con previsione di una sanzione pecuniaria a suo carico in caso d'inadempimento, la tempestiva trasmissione del conto presentato dall'agente contabile alla propria amministrazione alla competente Sezione giurisdizionale (art. 141, 7 comma CGC).



COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

--==oo00oo==--

CHIEDE

- 1) che previa ricognizione completa di tutti gli agenti contabili dell'Ente interni ed esterni, siano comunicati al collegio dei revisori tutti i soggetti preposti alla qualifica di "agente contabile" dell'Ente;
- 2) che vengano comunicati con urgenza al collegio dei revisori gli adempimenti (tra i quali la comunicazione della nomina degli agenti contabili e del responsabile del procedimento alla competente Corte dei Conti territoriale) svolti dall'Ente conseguenti alle normative sopra evidenziate allegando tutta la documentazione giustificativa di riferimento.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Chiuso in Fabriano, il 29 dicembre 2016

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Farnini (*Presidente*)

Angelo Linci (*revisore*)